



COMUNE DI CHIANCIANO

Norme integrative del Regolamento di Igiene relative alla lotta contro le mosche

Disposizioni per la lotta contro le mosche „

Art. 378 = Le aree da adibirsi al deposito di immondizie dovranno essere designate a funzionari municipali e dovranno distare almeno 500 metri dai centri di abitazione, comunque oltre la linea di confine del piano regolatore.

I depositi devono essere costituiti in modo che sia possibile il trattamento contro le mosche. In quelli già esistenti tale trattamento dovrà effettuarsi con le prescrizioni di cui al successivo articolo 379.

Art. 379 = Le immondizie di qualsiasi natura, quelle dell'immondizie delle case di abitazione incluse, devono essere sottoposte a trattamento contro le mosche con liquidi micidiali (D. D. T.) al petrolio, melasso arsenicale al 20 %, soluzione di creosolo saponato di olio medio di catrame al 10 % creolina e altre sostanze riconosciute idonee dall'Ufficio Igiene. Il proprietario deve tenere in località fisse dello stabile o deposito, il necessario di disinfettante, così che i funzionari possono controllare l'esistenza. Quando l'irrorazione non risulta effettuata in modo evidente ed efficace, detti funzionari ordineranno che essa sia ripetuta alla loro presenza.

Art. 380 = Negli stabili nei quali sia constatata l'inadempienza, il trattamento delle immondizie potrà essere curato, fino a tutto l'ottobre, dal Comune a spese dei proprietari, indipendentemente dai procedimenti contravvenzionali.

Art. 381 = Sono vietati il gettito ed il deposito, anche temporanei, di immondizie e di materie putrescibili sulle vie e sui terreni pubblici e privati. I proprietari devono tenere lontane da immondizie le materie putrescibili

le aree scoperte fra i fabbricati o adiacenti ad essi.

Art. 382 = Nei casi di inadempienza o di impossibilità materiale alla esecuzione del servizio, il Comune provvederà d'Ufficio salvo rivalsa nei confronti dei proprietari obbligati.

Art. 383 = Le scuderie, le stalle e i locali adibiti alle bestie, anche esistenti nell'interno della zona termale o dell'agglomerato urbano, devono avere la targa dell'avvenuta disinfezione e le finestre munite di reticelle metalliche inamovibile integre e pulite. Le porte, qualora non siano provvedute di protezione meccanica riconosciuta sufficiente, dovranno aprirsi per il passaggio degli animali e del personale.

Il letame non deve restare ammassato nell'interno delle stalle più di 24 ore. La rimozione deve essere fatta con l'osservanza delle norme regolamentari non oltre le 6 del mattino da Giugno a Ottobre.

Art. 384 = Nelle zone rurali, sulla superficie dei letami, dovranno essere praticate irrorazioni di D. D. T. al petrolio ogni quattro settimane e quotidianamente le irrorazioni con melasso arsenicale al 20 %, soluzione di creosolo saponato o di olio medio di catrame al 10 % o soluzione al 4 % di calciocianamide.

Art. 385 = I suini ed altri animali da cortile normalmente esistenti durante l'intero periodo annuale presso le aziende agricole poste entro la zona termale o urbana non potranno essere aumentati durante il periodo termale allo scopo di alimentarli con i rifiuti degli alberghi.

Art. 386 = Il ritiro dei rifiuti alimen-

ari degli alberghi è vietato da parte dei singoli individui in quanto sarà effettuato da parte del Comune con appositi mezzi. Pertanto, i rifiuti dovranno essere separati in modo che i rifiuti della spazzatura siano posti in appositi bidoni, in modo che sia possibile il ritiro in momenti differenti.

Art. 387 = Il Comune rifiuterà il rilascio della licenza sanitaria di esercizio a coloro che svolgendo la duplice attività di agricoltori e albergatori intendessero tenere i suini nell'azienda agricola nei pressi dell'esercizio alberghiero e comunque ad una distanza inferiore a 500 metri da esso.

Art. 388 = Negli esercizi pubblici di cui all'art. 86 del T. U. della Legge di P. S. inclusi latterie, alberghi, ristoranti, trattorie, pasticcerie, caffè, bottiglierie, osterie, bettole, pensioni, locande, chioschi, spacci di cibi cotti con o senza consumo in luogo, esercizi in cui si consumano birra, vino, liquori, o bevande non alcoliche) devono osservarsi le prescrizioni del Regolamento d'Igiene ed in tutte le norme seguenti:

a) - i locali nei quali si preparano, conservano, consumano e vendano cibi o bevande devono avere le finestre e le aperture difese da reti metalliche o reti di filo a maglia strettissima e tende a tessuto unito con le porte d'ingresso munite di tende a bacchette pendule disposte in modo da richiudersi ad ogni passaggio di persona; inoltre la targa dell'avvenuta disinfezione.

I mezzi protettivi applicati alle finestre, alle altre aperture ad alle porte d'ingresso devono mantenersi completamente distese per tutte le ore diurne qualunque siano le condizioni atmosferiche. Alle porte d'ingresso sono vietate le tende a tessuto unito e quelle a rete;

b) - le latterie devono avere le finestre e le altre aperture d'ingresso difese da reticelle metalliche e le porte munite di tende a bacchette pendule;

c) - i cibi e le vivande preparate esposte in mostra devono ugualmente essere protette con mezzi idonei, reticelle, campane, veli ecc.;

d) - le stoviglie in genere, gli accessori di tavola, devono essere riposte in recipienti

chiusi e le immondizie e i rifiuti devono essere asportati giornalmente.

Art. 389 = Negli spacci di vendita al pubblico, all'ingrosso ed al minuto, di generi alimentari devono osservarsi le disposizioni del Regolamento d'Igiene di questo Comune, ed inoltre le norme seguenti:

a) - i preparati di carne, il pane, le paste, i dolci, le frutta, le conserve, le verdure in genere, qualsiasi sostanza alimentare che si consumi senza previa cottura o lavaggio o di pellamento devono essere protetti contro la contaminazione delle mosche con mezzi idonei (reticelle metalliche, campane di vetro, veli, carta moschicida, ventilatori ed altri congegni o procedimenti moschicidi, riconosciuti idonei e sufficienti dall'Ufficio d'Igiene);

b) - i locali tutti adibiti alla vendita e il retro bottega devono essere mantenuti puliti ed i rifiuti e le spazzature devono essere asportati ogni giorno;

c) - deve essere affissa apposita targa in modo visibile che esorti tutti i consumatori a rifiutare le merci non protette dalla contaminazione delle mosche.

Le precedenti prescrizioni sono obbligatorie vincolanti per tutti i venditori di generi alimentari, siano essi con negozi od ambulanti, a posteggio fisso, in chioschi, baracchette e simili.

È data facoltà agli esercenti di sostituire le speciali misure prescritte dagli art. 388 e 389 con l'applicazione quindicinale di irrorazione alle superfici interne dell'esercizio con prodotti a base di D. D. T. esponendo apposita targa indicante che le disinfezioni vengono effettuate con questo prodotto.

Art. 390 - I trasgressori saranno puniti a norma di legge e di regolamento; agli esercizi recidivi sarà inoltre revocata la licenza di autorizzazione, salvi sempre i provvedimenti da adottarsi d'ufficio dal Sindaco.

IL SINDACO

Rag. A. BIANCOLINI